

OPERA SANTA RITA DA CASCIA DI PRATO

STATUTO

PREAMBOLO

L'Opera Santa Rita da Cascia deve la sua origine alla iniziativa, alla munificenza e alla pietà cristiana della signora Virginia Frosini, (Prato 1880/1964) che lo costituì nel 1934 come comitato di beneficenza allo scopo di assistere ed educare ragazzi e giovani orfani, abbandonati o, comunque, bisognosi di assistenza nella visione cristiana della persona umana.

La fondatrice provvide con donazioni della sua famiglia ad acquistare l'immobile dove ha attualmente sede l'Istituto in Prato, in Piazza San Rocco, il quale fu prima trasferito, con atto privato registrato a Prato il 27.9.1952 n. 518, vol.142 al comitato promotore del Pio Istituto Santa Rita da Cascia, costituito con atto, recognito Ciulli, del 23.10.1948, registrato a Prato il 27.6.1960 al n.4063, all' Istituto per l' Educazione religiosa e l'Assistenza Morale della Gioventù della Diocesi di Prato, ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica, con vincolo di destinazione a favore della sede e delle attività dell' Istituto Santa Rita da Cascia.

L'Istituto Santa Rita da Cascia di Prato venne poi riconosciuto come istituto destinato ad opere di carità sia spirituali che temporali, ai sensi dei canoni 114 e ss c.j.c. con decreto dell'Ordinario Diocesano di Prato del 12 marzo 1988, che ne approvava contestualmente lo Statuto.

L'Istituto Santa Rita da Cascia ha operato ininterrottamente dalla sua costituzione a oggi ampliando e intensificando il suo raggio d' azione nelle opere di assistenza ed educazione ai ragazzi, giovani, anche portatori di handicap, mantenendo l'ispirazione cristiana che animò la fondatrice.

Avendo ricevuto in donazione dall'Istituto per l'Educazione Religiosa e l'Assistenza Morale della Gioventù di Prato i beni costituiti dalla sede in Prato, Piazza San Rocco n.3, nonché di altri beni pervenuti negli anni successivi ed inoltre l'acquisizione di ulteriori beni già dati in uso permanente ed ora acquistati dalla s.r.l. Rinnovamento Sociale, l'Istituto Santa Rita da Cascia ha ottenuto in data 13.03.1996 dalla Regione Toscana il riconoscimento della personalità giuridica, con decreto n. 01608 quale fondazione di assistenza, sottoposta alla disciplina anche delle leggi civili in materia. Da quella data l'Ente ha assunto la denominazione di FONDAZIONE OPERA SANTA RITA DA CASCIA, successivamente trasformato nella attuale denominazione di FONDAZIONE OPERA SANTA RITA DA CASCIA ONLUS, a seguito dell'inserimento nel registro degli enti Onlus della regione Toscana avvenuto in data 17.05.2005. La Fondazione ha, nel corso degli anni, ampliato progressivamente il suo ambito di intervento, diventando un punto di riferimento per le istituzioni ed il territorio pratese nell'ambito dei servizi socio sanitari. Essa ha mantenuto e rafforzato nel tempo il legame con la Chiesa

di Prato fortemente voluto da Virginia. Il Vescovo infatti, per effetto dello statuto, nomina il Consiglio di amministrazione ed il Presidente della Fondazione, annoverandola così di fatto nel variegato mondo delle opere diocesane di cui è espressione. Sempre secondo l'intuizione originaria di Virginia Frosini e del Presidente emerito a lei succeduto Roberto Faggi, che ne ha proseguito l'opera facendo crescere l'Ente attraverso una visione spesso anticipatoria delle esigenze di sviluppo dei servizi socio sanitari, la Fondazione Opera Santa Rita Onlus si propone di rimanere ancorata alle propri valori originali, nel rispetto dei principi ispiratori legati alla centralità della persona umana, l'uguaglianza, la solidarietà, la libertà, la giustizia sociale, secondo una visione cristiana della vita. Una visione identitaria, ma aperta al dialogo con le realtà sociali del territorio e le sue istituzioni, in una prospettiva libera da vincoli ideologici o di interesse di parte e di grande attenzione alle possibili risposte da dare ad ogni forma di fragilità che si presenti nella comunità di riferimento, secondo i propri mezzi e le proprie potenzialità. Con questo spirito la Fondazione prosegue la sua opera anche nel nuovo millennio, orgogliosa della propria storia e delle proprie radici e pronta a cogliere le novità che il complesso contesto che la circonda quotidianamente propone.

TITOLO I

Denominazione Scopo Sede

Art.1

È istituita ai sensi del codice civile e del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) la Fondazione del Terzo settore denominata «Opera Santa Rita da Cascia» o, più brevemente, «Opera Santa Rita», già costituita come persona giuridica nell'ordinamento canonico.

L'Opera Santa Rita è ente del Terzo settore. Nella denominazione, nelle comunicazioni al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è inserita la qualifica di «ente del Terzo settore» o l'acronimo «ETS».

L'Opera Santa Rita ha sede in Prato.

L'Opera Santa Rita persegue le proprie finalità e svolge le proprie attività nel territorio della Regione Toscana.

Art.2

L'Opera Santa Rita, in ossequio alla ispirazione e alla volontà della sua fondatrice e secondo la sua tradizione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Opera Santa Rita ha la missione di assistere ed educare i ragazzi e giovani, orfani, abbandonati o, comunque, bisognosi di assistenza, persone con handicap o in grave difficoltà, nella visione cristiana della persona umana.

L'Opera Santa Rita ispira la propria organizzazione ed attività ai principi di solidarietà e di sussidiarietà, ponendosi al servizio della comunità.

Art.3

L'Opera Santa Rita svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b), c), d), g), h), i), k), l), p), q), r), s), t) ed u) del Codice del Terzo settore.

L'Opera Santa Rita può svolgere attività diverse da quelle di cui al primo comma, a condizione che siano secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Opera Santa Rita può promuovere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

L'Opera Santa Rita, in particolare, offre servizi residenziali e semiresidenziali, individuali e di gruppo. Partecipa attivamente alla programmazione degli interventi e dei servizi sul territorio di attività e concorre alla loro progettazione, nella prospettiva dell'innovazione, del miglioramento e della qualità.

L'Opera Santa Rita riconosce il valore fondamentale della formazione dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli operatori del settore. A tal fine, promuove le azioni formative necessarie al fine di assicurare i più alti livelli di qualità ed intervento.

L'Opera Santa Rita riconosce il valore del volontariato come espressione originale del principio di solidarietà che si esprime nella libera attività di persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Il Consiglio di amministrazione assicura la rispondenza dei servizi dell'Opera Santa Rita al presente statuto, adoperandosi per il migliore perseguimento delle finalità nel rispetto dell'ispirazione cristiana.

Art.4

L'Opera Santa Rita riconosce a ciascuno dei propri utenti il pieno diritto ad esprimere la propria personalità, secondo le proprie aspirazioni, tendenze ed attitudini e si impegna affinché a ciascuno di essi sia riconosciuta la pienezza dei diritti e doveri nell'ambito della comunità.

L'Opera Santa Rita assume come proprio fine la sensibilizzazione politica e sociale rispetto delle questioni di interesse delle persone fragili che sono seguite nei propri servizi.

Art.5

L'Opera Santa Rita ispira i propri servizi ed attività, in ogni momento, al rispetto della persona umana, a prescindere dalle sue condizioni.

Art.6

L'Opera Santa Rita può instaurare forme di collaborazione con enti pubblici, al fine di erogare i propri servizi.

L'Opera Santa Rita può concorrere alla costituzione di altri enti o società al fine di perseguire in forme più efficaci i propri fini.

Art.7

L'Opera Santa Rita non persegue, né direttamente né indirettamente, scopo di lucro ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Opera Santa Rita, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Opera Santa Rita, anche al fine di dare attuazione alla legge 22 giugno 2016, n. 112, può costituire trust e patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo settore.

TITOLO II

Del Consiglio di Amministrazione

Art.8

L'Opera Santa Rita è retta da un Consiglio di amministrazione, nominato dal Vescovo di Prato, composto da un numero di membri compreso fra cinque e sette.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica fino all'approvazione del quinto bilancio successivo all'insediamento del Consiglio medesimo.

All'atto della nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, il Vescovo di Prato nomina altresì il Presidente.

Art.9

Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'Opera Santa Rita, al fine di conseguire pienamente le finalità previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può, con propria delibera, delegare alcune funzioni a singoli consiglieri od a comitati di consiglieri.

Non possono essere delegate le funzioni concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la vendita di beni immobili e lo scioglimento dell'Opera Santa Rita.

Art.10

Il Consiglio di amministrazione è convocato obbligatoriamente dal Presidente almeno due volte all'anno, per assumere le seguenti deliberazioni:

- a) discussione e approvazione del bilancio preventivo;
- b) discussione e approvazione del bilancio consuntivo;
- c) discussione ed approvazione della relazione da sottoporre al Vescovo di Prato.

Il Consiglio è inoltre convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente ed indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Art.11

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate, a maggioranza dei presenti, che costituiscano almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.12

Il Consiglio di amministrazione può invitare a presenziare alle riunioni, con voto esclusivamente consultivo, altri soggetti, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Art.13

Di ciascuna riunione è redatto un verbale, che è riportato nel libro dei verbali del Consiglio di amministrazione, a cura del segretario. Tutti i consiglieri di amministrazione, i membri dell'Organo di controllo ed il Vescovo di Prato hanno diritto di accedere al libro dei verbali.

Art. 14

Nel caso in cui un membro del Consiglio di amministrazione cessi anticipatamente, il Vescovo di Prato procede alla designazione di un nuovo membro che resta in carica per la parte residua del mandato in corso.

TITOLO III

Del Presidente

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera Santa Rita, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio.

Il Presidente assicura che la vita dell'Opera Santa Rita sia condotta nel rispetto dello statuto e in conformità ai regolamenti ed agli atti approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente, in casi di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la loro ratifica nella prima seduta consiliare successiva.

Art. 16

Il Presidente nomina un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.

Art. 17

Annualmente il Presidente relaziona al Vescovo di Prato sull'andamento dell'Opera, presentandogli una relazione approvata dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO III-bis

Dell'Assemblea di partecipazione

Art. 18

Il Consiglio di amministrazione, d'intesa col Vescovo di Prato, con proprio regolamento, può istituire una Assemblea di partecipazione quale organo di consultazione con gli utenti, i loro familiari, i lavoratori ed i soggetti portatori di interesse, al fine di acquisire indirizzi ed orientamenti per il miglior perseguimento dei fini della Fondazione ed accrescere la trasparenza e conoscibilità delle attività. Il parere che potrà esprimere l'Assemblea non è vincolante in quanto è un organo di natura consultiva

TITOLO IV

Direzione ed organigramma

Art. 19

Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore dell'Opera e definisce l'organigramma per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, scelto fra persone non facenti parte del Consiglio medesimo in possesso di adeguata qualificazione.

TITOLO V

Cura spirituale

Art. 20

La cura spirituale degli utenti, dei lavoratori e degli amministratori è affidata ad uno o più sacerdoti nominati dal Vescovo di Prato.

TITOLO VI

Norme di amministrazione

Art. 21

Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione, della gestione delle risorse umane, strutturali, strumentali ed economiche e del buon andamento dell'Opera Santa Rita.

Il Direttore esercita altresì le funzioni attribuite dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

Condizioni di lavoro e volontariato

Art. 22

L'Opera Santa Rita assicura ai propri lavoratori condizioni di lavoro conformi a quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo settore.

Art. 23

L'Opera Santa Rita promuove e sostiene la presenza del volontariato.

I volontari non occasionali dell'Opera Santa Rita sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Opera Santa Rita soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII

Organo di controllo

Art. 24

È istituito, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Codice del Terzo settore, un organo di controllo.

L'organo di controllo è monocratico.

Il titolare è scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali ed è nominato dal Vescovo di Prato. Rimane in carica per cinque anni e può essere revocato anticipatamente dal Vescovo di Prato.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra entro l'Opera.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo verifica il rispetto dello statuto da parte degli organi dell'Opera. Può essere investito dagli organi di questioni riguardanti l'applicazione dello statuto nei rapporti fra gli organi dell'Opera. Può intervenire rilasciando osservazioni ed indicazioni agli organi dell'Opera in merito ad aspetti interpretativi o applicativi dello statuto e di altre fonti interne.

L'organo di controllo redige una relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. Tale relazione è presentata anche al Vescovo di Prato.

L'organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano costituiti patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo settore, il Consiglio di amministrazione chiede al Vescovo di Prato, in aggiunta all'Organo di controllo, la designazione di un revisore dei conti ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, che rimane in carica per cinque anni, salva revoca anticipata da parte del Vescovo di Prato.

TITOLO IX

Bilancio, rendicontazione e trasparenza

Art. 25

L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Ove possibile, entro la fine dell'anno precedente, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio dell'anno successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Opera, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Opera approva altresì annualmente il bilancio sociale quale strumento di misurazione dell'impatto sociale generato con le proprie attività di interesse generale, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Opera promuove la pubblicità e la diffusione del bilancio sociale e degli altri atti di gestione, al fine di accrescere la consapevolezza dell'importanza della missione perseguita e quale strumento di rendicontazione e valutazione del proprio operato.

TITOLO X

Disposizioni finali

Art. 26

Il Consiglio di amministrazione può approvare disposizioni di attuazione del presente statuto. Le modifiche al presente statuto sono proposte al Vescovo di Prato, dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri membri. Spetta al Vescovo di Prato approvare le modifiche proposte. In caso di approvazione, il Vescovo delega il Presidente ai successivi adempimenti.

Art. 27

Lo scioglimento dell'Opera Santa Rita è stabilito, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, dal Vescovo di Prato, il quale nominerà due liquidatori.

I beni residui, esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altri enti del Terzo settore, indicati dal Vescovo di Prato, osservandosi quanto previsto all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 28

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Opera Santa Rita è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 1997, rimanendo iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma primo, l'Opera Santa Rita svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1), 2) e 3) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività.

Ai fini di cui al comma 1, l'Opera Santa Rita utilizza l'acronimo Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Opera Santa Rita assume la denominazione di cui all'articolo 1.

Ai fini di cui al comma primo, in caso di scioglimento dell'Opera Santa Rita, prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.